

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 589}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circo-
lazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri
della CEE

Seduta del 15 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento è diretto a dare applicazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva del Consiglio CEE n. 73/148 adottata il 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del Trattato di Roma concernenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Già fin dall'anno 1964 il Consiglio della CEE aveva adottato due direttive per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno all'interno della Comunità: la direttiva n. 64/220/CEE del 25

febbraio 1964 che riguardava i lavoratori non salariati e la direttiva n. 64/240/CEE del 25 marzo 1964 che concerneva i lavoratori salariati.

Com'è noto, a tali direttive è stata data applicazione nell'ordinamento italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, che si intende ora modificare con il presente provvedimento per la parte relativa alla disciplina del soggiorno dei lavoratori indipendenti.

Si ritiene utile ricordare anche che la direttiva n. 64/240 concernente i lavoratori salariati è stata sostituita dalla direttiva n. 68/360 dal 18 ottobre 1968 le cui disposizioni hanno trovato attuazione con il de-

creto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, e che ha comportato una serie di miglioramenti rispetto alla precedente direttiva, rappresentando un progresso nella realizzazione della soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori salariati all'interno della Comunità.

Al fine di estendere tali miglioramenti anche ai lavoratori non subordinati, la precedente direttiva che li riguardava (n. 64/220) è stata sostituita con la direttiva 73/148 cui si intende ora dare attuazione con il presente provvedimento.

A tale riguardo si ritiene opportuno sottolineare che, benché diverse fra loro sia nel fondamento giuridico — basandosi le direttive riguardanti i lavoratori salariati sugli articoli 48 e 49 del Trattato, mentre quelle concernenti i lavoratori non salariati sugli articoli 54, paragrafo 2 e 63, paragrafo 2 — sia riguardo al campo d'applicazione, esse tendono al medesimo obiettivo di rendere sempre più effettiva ed agevole la liberalizzazione delle attività economiche e lavorative.

Premesso quanto sopra per ciò che concerne la problematica comunitaria, si precisano quelle che si ritiene possano considerarsi le novità di maggiore rilievo che si propongono con il presente disegno di legge, rispetto alla disciplina precedente contenuta nel decreto del Presiden-

te della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656:

istituzione di un nuovo documento di soggiorno, denominato « Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee » valido cinque anni ed automaticamente rinnovabile, da rilasciarsi ai cittadini stabiliti o che intendono stabilirsi in Italia (articolo 1);

l'obbligo imposto al cittadino comunitario di segnalare entro tre giorni dall'ingresso in Italia la propria presenza nel territorio nazionale, previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 1965 per tutte le categorie beneficiarie delle disposizioni comunitarie in materia di circolazione e soggiorno e già venuto meno per i lavoratori subordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, resta soltanto nel limitato campo delle prestazioni di servizi di durata inferiore a tre mesi (articolo 2) e per i lavoratori subordinati stagionali o la cui occupazione sia inferiore a tre mesi (articolo 4, comma secondo);

espressa previsione della facoltà di ammettere al soggiorno anche familiari diversi da quelli indicati agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

gratuità del rilascio e del rinnovo dei documenti di soggiorno nonché della documentazione certificativa da presentare insieme con l'istanza di rilascio o di rinnovo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee già stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente.

Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee", conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

Alle persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono

essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente ».

ART. 2.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee che desiderano entrare nel territorio della Repubblica per effettuare una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi.

Tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, alle persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo è rilasciato un documento di soggiorno di pari durata.

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica equivale a documento di soggiorno; tuttavia l'interessato è tenuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia a segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, la quale, accertata la identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Per il rilascio dei documenti di soggiorno può essere richiesta:

a) l'esibizione del documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica;

b) la prova che l'interessato rientra in una delle categorie indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente ».

ART. 3.

L'ammissione al soggiorno può essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, e successive modificazioni.

Gli interessati debbono esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica e fornire la prova della loro condizione di ammissibilità.

ART. 4.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, decorre dalla data della presentazione dell'istanza di rilascio del documento di soggiorno.

Per i lavoratori di cui al nono comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, resta fermo l'obbligo di segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

ART. 5.

Sono abrogati l'articolo 4 e l'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.